



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 106/18/CIR

**AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SU DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI FORNITURA DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO IN DECADE 4
ATTRAVERSO SMS E MMS (*MOBILE TICKETING*)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 giugno 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante “*Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”, il cui allegato A contiene il “*Piano Nazionale di Numerazione (PNN)*”;

VISTA la delibera n. 527/16/CONS, del 10 novembre 2016, recante «*Modifiche ed integrazioni del Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR e successive modificazioni, in relazione ai servizi “mobile ticketing”*»;

VISTA la delibera n. 19/17/CIR, del 4 aprile 2017, recante “*Istanza di intervento d’urgenza ai sensi dell’art. 12 comma 6 del decreto legislativo n. 259/2003 da parte di A-Tono S.r.l. nei confronti di WindTre S.p.A. in materia di fornitura dei servizi a sovrapprezzo in decade 4 attraverso SMS e MMS (mobile ticketing)*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che A-Tono ha chiesto all’Autorità *ai sensi dell’art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, adottare adeguati provvedimenti cautelari, e in particolare di sospendere con effetto immediato il recesso anzidetto, sussistendo nel caso concreto circostanze straordinarie che ne giustificano l’adozione, per la tutela della concorrenza;*

CONSIDERATO che l’art. 12, comma 6, del Codice prevede che *in circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice;*

CONSIDERATO che l’istanza in questione attiene all’esercizio dei poteri dell’Autorità in tema di accesso e interconnessione di cui all’art. 42 del Codice, comma 2, laddove prevede che: *“Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre: a) l’obbligo agli operatori che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l’interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili”;*

CONSIDERATO che con delibera n. 19/17/CIR, l’Autorità ha adottato, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del Codice, un provvedimento di urgenza in materia di *mobile ticketing* nell’ambito di una disputa contrattuale che ha visto coinvolte le società WindTre ed A-Tono. Nello specifico la richiesta all’Autorità di intervento urgente da parte di A-Tono avveniva a seguito del recesso contrattuale comunicato da WindTre;

CONSIDERATO che, in tale provvedimento, l’Autorità ha stabilito che se le Parti (A-Tono e WindTre) non avessero raggiunto un’intesa in relazione ai commi 2 e 3, dell’art. 1 della citata delibera, entro il termine di 6 mesi, l’Autorità avrebbe potuto sottoporre la decisione a consultazione nazionale, ai sensi dell’art. 11 del Codice, al fine di confermarla, fissando in tal modo delle regole che, sebbene con valenza al caso di specie, costituiranno un riferimento per il mercato;

VISTO che le Parti non sono addivenute ad un accordo;

RITENUTO di confermare il contenuto del provvedimento d’urgenza seppur integrato in relazione alle modalità tecniche attuative previste dal comma 2 dell’art. 1 della delibera n. 19/17/CIR;

RITENUTO necessario sottoporre il provvedimento d’urgenza di cui sopra a consultazione pubblica nazionale, ai sensi del comma 4 dell’art. 42 del Codice¹;

¹ 4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis. In questa fattispecie si ritiene applicabile l’articolo 11 (consultazione nazionale) ma non l’articolo 12 e 12



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, quindi, opportuno consentire, per il tramite di una consultazione pubblica, a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni e commenti sui temi e sulle misure riportate nell'allegato B al presente provvedimento in relazione al tema di cui in oggetto;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Avvio di un procedimento istruttorio e di una consultazione pubblica)

1. È avviato un procedimento avente ad oggetto *disposizioni in materia di fornitura dei servizi a sovrapprezzo in decade 4 attraverso sms e mms (mobile ticketing)*.
2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela De Dominicis della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve le sospensioni per lo svolgimento della consultazione pubblica di cui al comma 4, per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.
4. È indetta, nell'ambito del procedimento di cui al comma 3, una consultazione pubblica nazionale. Gli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante, riportano, rispettivamente, le modalità e i temi in consultazione con le relative valutazioni preliminari.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

bis (notifica alla CE e al BEREC) atteso che la questione *non influenza gli scambi tra Stati membri* trattandosi di un servizio di utilizzo locale, richiesto dai cittadini del Veneto per il tramite di operatori di accesso italiani e numerazione in decade 4 assegnata in Italia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi